Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Lunedì, 25 gennaio** — **Numero 20.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Legge *n. 783 concernente la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato* — **R. decreto** *n. 804 che approva il regolamento per la concessione delle carte di libera circolazione e dei biglietti di viaggi gratuiti ed a prezzo ridotto* — **R. decreto** *n. 801 che approva l'aggiunta di alcuni posti di professori ordinari e straordinari nelle scuole medie* — **Ministero delle finanze:** *Decreto Ministeriale per l'assimilazione daziaria dei tubi d'ottone stagnati* — **Ministero della guerra:** *Ricompense al valor militare* — *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero delle poste e dei telegrafi:** *Avviso* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del Debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale delle industrie e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi** — **Comitato centrale di soccorso pei danneggiati dal terremoto della Calabria e Sicilia:** *Elenchi delle oblazioni pervenute alla Banca d'Italia, a disposizione del detto Comitato, a favore dei colpiti dal disastro.*

Parte non ufficiale.

Diario estero — Nei paesi del terremoto — Reale Accademia delle scienze di Torino — Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico — Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **783** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I beni patrimoniali dello Stato, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della presente legge e di quella per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

I beni da alienarsi sono periziati, stimati ed, ove occorra, ripartiti in lotti dall'Ufficio tecnico di finanza della Provincia ove essi o la maggior parte di essi si trovano.

La stima e la ripartizione in lotti con le relative condizioni d'incanto debbono essere approvati dallo intendente di finanza della stessa Provincia.

Art. 3.

La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall'Amministrazione demaniale in conformità del regolamento per la esecuzione della presente legge.

Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le L. 20,000, gli incanti sono tenuti nell'ufficio del registro o del Demanio, nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati.

Quando invece il valore di stima supera le lire 20 mila, gli incanti sono tenuti negli uffici dell'Intendenza di finanza della Provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano.

Però l'Amministrazione demaniale è sempre in facoltà di derogare a questa norma di competenza, nei modi e con le attribuzioni indicate nel regolamento generale per la esecuzione della presente legge e di cui all'art. 14.

Art. 4.

Gli offerenti all'incanto non possono essere ammessi se non hanno, prima dell'apertura del medesimo e nei luoghi e modi indicati dal regolamento di cui all'articolo 14, fatto il deposito d'una somma eguale al decimo del valore di stima dei beni per i quali adiscono l'incanto; il deposito deve essere effettuato in denaro o in rendita sul Debito pubblico dello Stato valutata a norma dell'art. 330 Codice procedura civile. L'offerente deve inoltre depositare l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nell'avviso d'asta.

Non è ammessa alcuna dispensa dal deposito; di ogni mancanza o deficienza sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.

Art. 5.

Quando l'Amministrazione demaniale non disponga altrimenti, l'incanto nel secondo caso previsto dall'articolo 3, è presieduto dall'intendente di finanza della Provincia o da un funzionario della stessa Intendenza da lui delegato; nel primo caso è presieduto dal ricevitore del registro o del Demanio del luogo ove lo incanto si effettua. Essi sono assistiti nelle operazioni d'incanto da funzionari scelti fra le persone indicate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, ai quali spetta l'obbligo di redigere il verbale dello incanto e delle relative aggiudicazioni.

Art. 6.

Il primo esperimento d'asta è tenuto ad estinzione di candela vergine secondo le norme prescritte dall'art. 674 del codice procedura civile, 2°, 3° e 4° capoverso.

Se l'incanto non può compiersi nel giorno indicato nell'avviso d'asta e in questo non siasi altrimenti disposto, sarà continuato nel giorno seguente non festivo.

Qualora non siansi fatte offerte all'incanto il secondo esperimento avrà luogo mediante offerte per schede segrete nei luoghi, nei termini e con le garanzie indicate nel regolamento generale di cui all'art. 14: la aggiudicazione sarà pronunziata a favore di colui, la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.

Riuscito infruttuoso anche il secondo esperimento, l'Amministrazione demaniale potrà ordinare ulteriori esperimenti d'asta, con successive riduzioni ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore di stima.

Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 7.

Nel caso di aggiudicazione definitiva, il verbale dell'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva nell'interesse dello Stato, l'approvazione dell'intendente di finanza se il prezzo di vendita non supera le L. 20 mila e se le supera quella del Ministero delle finanze. Qualora il prezzo di vendita oltrepassi le L. 50,000 l'approvazione deve essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato sul verbale di aggiudicazione.

Nel termine di giorni dieci da quello nel quale gli sarà stata notificata la intervenuta approvazione, deve l'aggiudicatario versare la differenza fra il decimo del prezzo di vendita e il decimo del valore di stima da lui depositato. Oltre il primo decimo del prezzo deve l'aggiudicatario pagare nel termine ora detto, il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'art. 413 del codice civile.

Dopo che il verbale d'asta approvato dall'autorità competente, è stato registrato presso l'ufficio del registro, l'Intendente di finanza, ottenuta la prova dei pagamenti di cui nel capoverso che precede, ne rilascia all'aggiudicatario un estratto in forma esecutiva; e tale estratto costituisce il titolo per la trascrizione, la presa di possesso e la voltura catastale.

L'aggiudicatario non potrà entrare nel possesso dei beni acquistati prima che sia approvata l'aggiudicazione.

Egli potrà, osservato il regolamento del quale all'art. 14, essere autorizzato a raccogliere i frutti pendenti ed al taglio dei boschi ove ne abbia pagato il prezzo, corrispondente al valore dei frutti o del taglio di boschi, od abbia previamente fornita l'idonea garanzia pel pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

Ove l'aggiudicatario non adempia all'obbligo dei pagamenti indicati nel primo capoverso del presente articolo, egli è soggetto alla perdita del deposito di cui all'art. 4 e il fondo sarà rivenduto dall'Amministrazione demaniale nei modi indicati nel regolamento; nel caso di differenza in meno fra il prezzo della prima vendita e quello della seconda, il primo aggiudicatario sarà tenuto al rimborso allo Stato del prezzo differenziale e degli interessi relativi decorsi fino al pagamento. Per l'esazione di queste somme dovrà l'Amministrazione demaniale seguire le norme speciali indicate nel regolamento.

Nel caso di differenze in più, l'eccedenza profitta allo Stato.

Art. 8.

I rimanenti nove decimi del prezzo di vendita saranno pagati in nove rate annuali eguali con l'interesse legale a scalare. L'acquirente ha facoltà di anticiparli in tutto od in parte.

Pei beni di provenienza dell'Asse ecclesiastico, è ammesso il pagamento mediante obbligazioni eccle-

siastiche giusta l'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Art. 9.

Gl'immobili pei quali sia avvenuta una deserzione d'incanto, possono, quando l'amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partiti privati, con che non siano variati, se non a tutto vantaggio dello Stato, il prezzo e le condizioni della vendita.

Il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata od il contratto stipulato a trattativa privata è approvato dall'intendente di finanza o dal Ministero secondochè il prezzo di vendita non superi o superi le L. 20,000, fermo il disposto dell'art. 6 nel caso che il prezzo superi le L. 50,000.

Art. 10.

L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, a partito privato, senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni, il cui valore di stima non superi le L. 10,000, e dei quali il Governo del Re abbia ordinata l'alienazione.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nelle leggi speciali circa la vendita dei beni immobili patrimoniali dello Stato di qualsiasi provenienza o natura.

Nulla però è innovato alle leggi 10 agosto 1862, n. 743 e 2 luglio 1896, n. 268, pei beni ai quali esse si riferiscono nè alla legge 5 luglio 1908, n. 390, relativa agli immobili devoluti allo Stato per debiti d'imposta.

Rimangono pure in vigore le disposizioni della legge 7 luglio 1907, n. 429, concernenti l'alienazione dei relitti di terreni e gli altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario.

Art. 12.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a vendere a trattativa privata ai Comuni, alle Provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti, ovvero a permutare con gli enti stessi, i beni immobili patrimoniali, non necessari per servizi governativi quando il valore di stima non superi le L. 100,000.

È pure autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a permutare con privati i suindicati beni, che abbiano un valore di stima non superiore a L. 50,000.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni della legge 15 agosto 1867, n. 3848, che riguardano l'Amministsazione dei beni provenienti dal patrimonio ecclesiastico. Tali beni sono amministrati con le norme che si applicano per tutti gli altri beni patrimoniali dello Stato.

Art. 14.

Il Governo del Re emanerà il regolamento necessario per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **804** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 83 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 406, riguardante la concessione di carte di libera circolazione, di biglietti gratuiti ed a prezzo ridotto;

Udito il parere del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dai ministri proponenti, che disciplina la concessione di carte di libera circolazione, e di biglietti gratuiti ed a prezzo ridotto in applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 406.

Art. 2.

Il detto regolamento entrerà in vigore a cominciare dal 1° gennaio 1909.

Art. 3.

Con altro Reale decreto verranno approvate le norme per la concessione di compartimenti riservati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per la concessione delle carte di libera circolazione e dei biglietti per viaggi gratuiti ed a prezzo ridotto, in applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 406.

PARTE I.

Disposizioni generali

Art. 1.

La libera circolazione ed i viaggi gratuiti ed a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato, ammessi dalla legge 9 luglio 1908, n. 406, sono autorizzati per mezzo di biglietti speciali e cioè: carte di libera circolazione, biglietti gratuiti e biglietti a tariffa differenziale C per un solo viaggio, indicati nel regolamento per la concessione dei biglietti di servizio approvato con decreto Reale del 29 giugno 1905, finchè questo rimarrà in vigore e successivamente nel regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 429 e per mezzo di biglietti, pure speciali, a tariffa ridotta del 75 0[0.

Per l'uso delle carte di libera circolazione e dei biglietti gratuiti ed a tariffa differenziale C valgono le norme stabilite dal regolamento suddetto.

Ai biglietti a tariffa differenziale C ed a quelli a tariffa ridotta del 75 0[0 si applicano l'imposta erariale e la sovraimposta di cui le leggi 14 giugno 1874, n. 1945, serie 2ª e 29 marzo 1900, n. 101.

Art. 2.

Per la risoluzione dei casi, in cui l'applicabilità del presente regolamento apparisca dubbia, decide il ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

Spetta alla direzione generale delle ferrovie dello Stato lo stabilire la forma e provvedere alla stampa ed alla fornitura delle carte di libera circolazione e dei biglietti di viaggio di qualsiasi serie.

Il rilascio delle carte di libera circolazione e dei biglietti gratuiti ed a tariffa ridotta di cui all'art. 1, sarà fatto dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, la quale potrà anche incaricarne uffici dipendenti.

Art. 4.

Le carte di libera circolazione danno diritto a viaggiare in tutti i sensi sull'intera rete o sulle linee in esse indicate.

I biglietti di viaggio danno diritto a viaggiare una sola volta sulle linee in essi indicate e con l'adempimento delle formalità e degli obblighi stabiliti per i viaggiatori ordinari, di quelli risultanti dal presente regolamento, nonchè di quelli che figurano sui biglietti stessi, o sui libretti che li contengono.

I titolari di carte di libera circolazione o di biglietti di viaggio gratuiti od a prezzo ridotto possono viaggiare con tutti i treni ordinari aventi carrozze della classe indicata sul biglietto, salvo le speciali limitazioni contenute nel presente regolamento od indicate sui biglietti.

Art. 5.

I titolari di biglietti a prezzo ridotto debbono pagare per l'intero viaggio (d'andata o di andata e ritorno secondo che il biglietto sia di sola andata o di andata e ritorno) all'atto della partenza dalla prima stazione indicata dal biglietto.

I ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni pagano la metà del prezzo ridotto.

I titolari di carte di libera circolazione o di biglietti, valevoli per la prima classe, possono prender posto nei *coupès* a letto, nelle carrozze a letto e nelle carrozze-salone dei treni ordinari, mediante il pagamento del supplemento stabilito, a condizione però che vi siano posti disponibili, dopo soddisfatte le domande dei viaggiatori con biglietto ordinario.

Non possono prender posto nei treni di lusso a meno di speciale autorizzazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Salvo le disposizioni dell'art. 15 non è permesso ai titolari di concessioni gratuite di passare da una classe ad un'altra superiore, neppure con pagamento della differenza, a meno che non figuri speciale autorizzazione sul biglietto.

Art. 6.

I biglietti per un solo viaggio possono dar diritto a fermate nelle stazioni intermedie nel viaggio di andata e in quello di ritorno secondo apposite norme.

Art. 7.

Qualora avvenga lo smarrimento di una carta di libera circolazione, di un libretto o di un biglietto di viaggio, la persona, a cui è intestato, dovrà farne subito denuncia alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato per i provvedimenti da adottarsi allo scopo di impedirne abusive utilizzazioni.

Se lo smarrimento di un biglietto avviene durante il viaggio il portatore ne deve dare avviso alla prima stazione di fermata del treno. Tale denuncia non assolve il portatore dall'applicazione delle disposizioni in vigore per i viaggiatori sprovvisti di regolare biglietto e non dà diritto a reclamare il rimborso delle somme eventualmente pagate.

Non si possono emettere duplicati di libretti o di biglietti smarriti: sono ammessi solo quelli delle carte di libera circolazione, con le debite cautele.

Art. 8.

Non è consentito il cumulo delle concessioni; non è ammesso di rinunciare ad una concessione in favore di altra persona; di fruire in un dato anno la concessione eventualmente non goduta nell'anno precedente, nè di godere in un anno quella che potrebbe spettare nell'anno seguente.

Art. 9.

Le persone che utilizzassero carte di libera circolazione, biglietti di viaggio, o buoni bagaglio con traccie di alterazione, scaduti di validità, rilasciati a favore di altri, o che comunque si rendessero responsabili di abusi od irregolarità, saranno assoggettate alle penalità stabilite dall'art. 10 delle tariffe e condizioni dei trasporti ed alle altre comminate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Il biglietto sarà loro ritirato.

Quando l'abuso o la irregolarità si verificasse per parte di un impiegato dello Stato o di persone di sua famiglia, ne sarà data partecipazione all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende, per le misure disciplinari che fosse eventualmente il caso di prendere, e ciò indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui al precedente comma.

PARTE II.

Concessioni in favore dei senatori del Regno e deputati alla Camera

(Art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 406).

Art. 10.

La direzione dell'ufficio di questura del Senato del Regno invierà, in tempo debito, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato l'elenco dei senatori al 1° gennaio 1909 e successivamente comunicherà gli elenchi delle variazioni che avverranno per nuove nomine, decessi, ecc.

Altrettanto dovrà fare la direzione dell'ufficio di questura della Camera per i deputati in funzione al 1° gennaio 1909, comunicando pure successivamente gli elenchi delle variazioni che avverranno per dimissioni, decessi, nuove elezioni, ecc.

Ogni volta che avvengono le elezioni generali, la predetta direzione dell'ufficio di questura della Camera dovrà inviare alla Dire-

zione generale delle ferrovie dello Stato l'elenco dei deputati, nuovi eletti, aventi diritto alla concessione dei biglietti gratuiti e provvederà poi all'invio degli elenchi di variazioni, come sopra è disposto.

Art. 11.

Agli effetti delle concessioni di biglietti gratuiti per i senatori del Regno e per i deputati, l'anno decorrerà dalla data delle elezioni generali.

Avvenendo che la Camera venga sciolta prima dello spirare dell'anno le concessioni in corso cesseranno di aver validità il giorno precedente a quello delle elezioni generali.

Anche i biglietti eventualmente già staccati o parzialmente usati cesseranno di aver vigore alla data anzidetta.

In caso di nuove nomine la validità dei biglietti per il primo anno decorrerà dalla data di questo fino al termine dell'anno in corso della legislatura.

Per la presente legislatura l'anno sarà computato dal 1° gennaio 1909.

Art. 12.

I senatori o deputati compresi negli elenchi, che saranno trasmessi dalle rispettive Direzioni degli uffici di questura, riceveranno, a mezzo delle Direzioni stesse, un libretto a matrice contenente n. 12 biglietti di viaggio di 1ª classe, n. 6 biglietti di viaggio di 2ª classe, nonchè n. 6 scontrini valevoli ciascuno di essi pel trasporto gratuito di un massimo di kg. 100 di bagaglio, corrispondente all'insieme delle concessioni annuali ammesse dalla legge.

Art. 13.

Ciascun biglietto di viaggio dà diritto ad un viaggio, per una sola psoena'r di andata da o per Roma, o il titolare avrà facoltà:

a) di effettuare n. 4 fermate intermedie;

b) di percorrere le vie facoltative che sono ammesse per i viaggiatori ordinari, senza pagamento di alcuna differenza;

c) di valersi di tutti indistintamente i treni, eccezione fatta per quelli di lusso.

I buoni bagaglio devono essere usufruiti in appoggio alle tessere personali dei senatori o deputati, od ai biglietti di viaggio di cui sopra.

Art. 14.

Il senatore o deputato dovrà firmare il biglietto ed indicare sul medesimo, sulla matrice e sul tagliando:

a) il cognome e nome della persona che deve usufruirne;

b) la stazione di arrivo e di partenza, delle quali una deve sempre essere Roma;

c) la data dello stacco del biglietto.

Art. 15.

È data facoltà al portatore di un biglietto di 2ª classe di prendere posto in 1ª classe contro pagamento dell'intiera differenza di prezzo a tariffa ordinaria.

Art. 16.

Alla scadenza della validità o anche prima, quando per un motivo qualsiasi venga a mancare la ragione per cui i senatori e deputati hanno diritto alle concessioni, i libretti dovranno essere restituiti rispettivamente alle Direzioni degli uffici di questura del Senato del Regno o della Camera dei deputati, e da queste essere inviati alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato al più tardi entro un mese.

PARTE III.

Concessioni in favore di giornalisti

(Art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 406).

Art. 17.

Le concessioni di biglietti di cui all'art. 4 della legge n. 406 del 9 luglio 1908, possono essere accordate solo ai giornalisti-professionisti e cioè a quelle persone che, in qualità di direttori, o redattori, o corrispondenti di giornali, fanno del giornalismo la loro professione abituale, unica o principale e retribuita.

Art. 18.

Agli effetti dell'articolo precedente verrà formato ogni anno l'elenco dei giornali italiani, con l'indicazione per ciascuno di essi dei nomi dei direttori, redattori o corrispondenti, ai quali possono essere accordati i biglietti.

La formazione dell'elenco verrà regolata in base ai seguenti criteri:

non saranno ammessi che i giornali che si pubblicano senza interruzione da un anno almeno;

il numero dei direttori, redattori e corrispondenti da ammettersi al godimento delle concessioni verrà determinato in relazione all'importanza rispettiva dei singoli giornali avendo presente:

che pei giornali politici quotidiani potranno ammettersi al massimo trenta fra direttori o redattori e quindici corrispondenti;

che pei giornali politici periodici potranno ammettersi al massimo tre fra direttore e redattori, se i giornali si pubblicano almeno due volte la settimana; uno, e cioè il solo direttore, se la pubblicazione avviene a maggiore intervallo di tempo, ma non oltre il mese;

che per le *Riviste* più importanti di carattere politico, scientifico, artistico, letterario o didattico, escluse quindi quelle di mode, *réclame*, borsa, sport, enigmi e quelle d'indole confessionale, potranno ammettersene tre al massimo.

Un giornale potrà considerarsi quotidiano anche se non esce la domenica.

Nell'elenco potranno essere compresi anche giornalisti che non facciano parte della redazione di un singolo giornale, purchè sia rigorosamente provato che si trovano nelle condizioni volute dall'art. 17.

Art. 19.

L'incarico di formare l'elenco di cui all'articolo precedente è deferito ad una Commissione, composta:

a) di un membro del Consiglio di amministrazione } delle ferrovie dello Stato;

b) del capo del segretariato, o chi per esso } delle ferrovie dello Stato;

c) del capo dell'ufficio biglietti, o chi per esso } delle ferrovie dello Stato;

d) di due funzionari dello Stato, delegati annualmente uno dal ministro dell'interno, l'altro dal ministro dei lavori pubblici;

e) di due rappresentanti della stampa, nominati ogni triennio dai sodalizi della stampa italiana.

La presidenza della Commissione sarà tenuta dal membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La Commissione si riunirà in Roma, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, due volte l'anno, e cioè in novembre o dicembre per la formazione dell'elenco da servire per l'anno successivo ed in maggio o giugno per le eventuali variazioni.

Le domande d'inscrizione nell'elenco devono essere rivolte dalle Direzioni dei giornali alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, e devono contenere tutte le informazioni che valgano a mettere la Commissione in grado di prendere le sue decisioni.

I giornalisti di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente, dovranno inviare le loro domande, debitamente documentate, direttamente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 20.

I giornalisti professionisti, già inscritti nell'elenco generale, i quali abbiano dovuto sospendere le loro funzioni di direttori, redattori o corrispondenti, conserveranno il titolo alle concessioni per l'anno nel quale vennero inscritti, salvo il caso di abbandono definitivo della professione di giornalista.

Art. 21.

Per ottenere le concessioni di viaggio il giornalista regolarmente inscritto nell'elenco di cui all'art. 18, deve farne domanda alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, corredando la domanda stessa della propria fotografia, da lui firmata sul davanti.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, rilascerà all'interessato, dietro rimborso della spesa, un libretto formato da una copertina con la fotografia, di cui sopra, nella quale sarà apposto il bollo delle ferrovie, e di quattro biglietti di andata e ritorno, valevoli entro l'anno solare e che daranno diritto al giornalista di viaggiare nella classe che egli sceglierà, col ribasso del 75 0[0.

Il pagamento del viaggio di andata viene fatto separatamente da quello di ritorno; a tale scopo i quattro biglietti di viaggio sono formati da otto scontrini.

Per fare uso di uno scontrino di viaggio il giornalista, prima di presentarlo alla biglietteria, deve riempire la matrice ed il tagliando con le indicazioni richieste della classe, del percorso e della data e deve apporre la propria firma nel tagliando.

Per la rinnovazione annuale della concessione può essere utilizzata la copertina del libretto che ha servito nell'anno precedente, la quale, in tal caso, dovrà essere allegata alla nuova richiesta.

Art. 22.

Le concessioni di cui sopra possono essere accordate anche a favore dei direttori e redattori dei più importanti giornali *politici* esteri.

In relazione alla maggiore o minore importanza del giornale estero, il numero dei direttori e redattori, che potranno fruire delle concessioni, sarà da uno a cinque.

I corrispondenti dall'Italia di importanti giornali esteri sono pure ammessi al beneficio delle concessioni dei biglietti.

I direttori, i redattori, ed i corrispondenti dall'Italia di giornali esteri per aver titolo alla concesione devono trovarsi nelle condizioni prescritte dal precedente art. 17.

Le domande dei biglietti a favore di direttori, di redattori e di corrispondenti dall'Italia di giornali esteri, con le notizie e documenti giustificativi, devono essere rivolte alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, cui spetta di decidere in merito all'accoglimento delle domande stesse, sopra parere di una Commissione composta di due funzionari delle ferrovie e di un funzionario delegato annualmente dal ministro degli affari esteri.

Qualora i direttori e redattori di giornali esteri (sempre dentro i limiti stabiliti da uno a cinque) non credessero di fruire di tutte le concessioni ammesse dalla legge, e si limitassero a chiedere la facilitazione per un solo viaggio, invece del libretto sarà loro rilasciato dalla Direzione generale un biglietto speciale a tariffa ridotta del 75 0[0.

Le relative domande, debitamente documentate e con la indicazione dell'itinerario, dovranno essere trasmesse alla Direzione generale delle ferrovie, la quale provvederà, sentito il parere della Commissione.

Art. 23.

I giornalisti italiani inscritti nell'elenco di cui all'art. 18 e quelli di cui all'articolo precedente possono ottenere, per la loro famiglia, un biglietto di andata e ritorno a tariffa ridotta (differenziale *C*) come all'art. 6 della legge.

Per ottenere tale concessione in favore della famiglia, i giornalisti ne faranno richiesta alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, od eventualmente agli Uffici compartimentali che fossero da essa a ciò delegati, allegando la situazione anagrafica.

Il biglietto a tariffa ridotta sarà rilasciato con la classe in bianco, perchè possa essere stabilita dal giornalista a sua scelta, e con la indicazione del nome di questo ultimo e del numero e qualità delle persone che debbono viaggiare.

La concessione è unica ed indivisibile per le persone di famiglia che debbono viaggiare e non sono consentite nè variazioni, nè sostituzioni, nè, eventualmente, rimborsi.

I membri delle famiglie dei giornalisti che possono fruire della concessione ammessa dalla legge sono i seguenti:

a) moglie,

b) figli fino a 25 anni,

c) figlie nubili o vedove purchè queste ultime siano conviventi a carico del giornalista,

d) genitori del giornalista se conviventi,

e) due persone di servizio al massimo,

g) fratelli minorenni e sorelle nubili conviventi a carico di giornalisti non ammogliati.

Art. 24.

Tutti i biglietti, in qualunque epoca dell'anno siano chiesti o rilasciati, avranno la scadenza fissa improrogabile del 31 dicembre dell'anno dell'emissione.

Quelli non utilizzati a tale data dovranno esser subito rinviati alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 25.

I biglietti concessi ai giornalisti con la riduzione del 75 0[0 sono soggetti alle stesse norme in vigore pei viaggi degli impiegati governativi (concessione speciale *C*) per quanto riguarda la validità, le fermate intermedie, gli istradamenti, le vie facoltative, le eventuali deviazioni ed i passaggi di classe.

I biglietti a tariffa ridotta per le famiglie sono soggetti alle norme del regolamento richiamato nell'art. 1.

PARTE IV.

Concessioni « ad personam » in favore di funzionari del cessato R. Ispettorato generale delle strade ferrate, del personale stabile rimasto definitivamente presso le Società già esercenti le reti Mediterranea, Sicula e Meridionale, del già R. commissariato e delle Amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885

(Art. 5 della legge 9 luglio 1908, n. 406).

Art. 26.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato per l'applicazione dell'art. 5 della legge ed in relazione al disposto dell'art. 7 della convenzione approvata con legge 15 luglio 1908, n. 324, formerà gli elenchi:

a) dei funzionari del cessato R. ispettore generale, inscritti nei ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici che non siano addetti a servizi ferroviari, e del personale stabile rimasto definitivamente presso le Società già esercenti le reti Mediterranea e Sicula, con l'indicazione del grado che i funzionari ed il personale suddetto avevano al 30 giugno 1905;

b) del personale stabile rimasto definitivamente presso la Società delle ferrovie meridionali, con l'indicazione del grado che i singoli agenti avevano al 30 giugno 1906;

c) dei funzionari ed agenti a riposo del già R. commissariato e delle Amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885.

Il Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale) e le Società esercenti le reti Mediterranea, Sicula e Meridionale dovranno comunicare di volta in volta alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato tutte le variazioni che avverranno dal 1° gennaio 1909 nel personale sopracitato comma *a*) e *b*) per collocamenti a riposo, in aspettativa o in disponibilità, per decessi, dimissioni, licenziamenti, ecc.

Art. 27.

Ai funzionari, compresi nel precedente articolo, di grado non inferiore ad ispettore se in servizio, a ispettore principale, se a riposo - salvo quanto a tale riguardo fosse per disporre diversamente

il regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 429 - potranno essere concesse carte di libera circolazione di 1ª classe, valevoli per la intera rete o per un determinato percorso nel modo e nella misura ammessi rispettivamente per i funzionari in servizio od a riposo delle ferrovie dello Stato.

Per i funzionari del cessato R. Ispettorato non appartenenti al ruolo di vigilanza dell'Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata, o per quelli sociali che sono rimasti definitivamente presso le Società già esercenti le reti Mediterranea e Sicula, le carte di libera circolazione dovranno esser concesse in relazione al grado che essi avevano al 30 giugno 1905 e, per quelli rimasti presso la Società delle ferrovie Meridionali, al 30 giugno 1906.

Al personale indicato nel precedente articolo a seconda che sia in servizio, in disponibilità, in aspettativa od a riposo - avuto riguardo al grado risultante dagli elenchi di cui al precedente articolo - ed alle rispettive famiglie sono fatte le concessioni di biglietti gratuiti od a prezzo ridotto accordate, in base alla legge 7 luglio 1907, n. 429, agli agenti delle ferrovie dello Stato che si trovino in uguali condizioni.

Art. 28.

Le richieste di carte di libera circolazione devono essere rivolte alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato:

a) per i funzionari in servizio, dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono (Ministero dei lavori pubblici o Direzioni generali delle Società già esercenti le reti Mediterranea, Sicula e Meridionale);

b) per i funzionari a riposo, dagli stessi aventi diritto.

Le richieste di biglietti per un solo viaggio pei funzionari ed agenti e per le loro famiglie dovranno essere rivolte alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato od all'ufficio da questa delegato al rilascio.

Le richieste di biglietti per le persone di famiglia dovranno essere accompagnate dai relativi stati di famiglia, corredati dai necessari documenti, ogni qualvolta ciò sia prescritto dalla Direzione generale predetta.

PARTE V.

Tariffa differenziale C

(Art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 406).

Art. 29.

Col 1º gennaio 1909 entrerà in vigore la tariffa differenziale *C*, già pubblicata dalla Direzione generale delle ferrovie di Stato, da applicarsi ai viaggi di tutte le persone che hanno diritto a fruirne in base all'art. 6 della legge.

All'infuori dei prezzi della tariffa null'altro è mutato alle attuali condizioni con le quali si applica la concessione.

PARTE VI.

Disposizioni concernenti le concessioni previste dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 9 luglio 1908, n. 406

I. — *Medici incaricati della campagna antimalarica.*

Art. 30.

Il Ministero dell'interno comunicherà annualmente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato l'elenco dei medici adibiti, per ragioni di assistenza sanitaria o di studio, alla profilassi della malaria durante la campagna antimalarica per gli anni dal 1909 a tutto il 1912, e ciò agli effetti delle concessioni di cui al punto 2 della tabella *B* annessa alla legge.

In detto elenco dovrà essere indicata per ciascun medico la zona o regione, o le zone o regioni, nelle quali il medesimo dovrà prestare l'opera di assistenza sanitaria e compiere gli studi.

Il percorso della carta di libera circolazione dovrà essere limitato alle linee contenute in dette zone o regioni ed a quelle di collegamento delle medesime colla sede alla quale il medico debba far capo per ragioni di ufficio o di studio; sede che dovrà pure essere indicata nell'elenco di cui sopra.

I limiti di tempo per ciascuna concessione non dovranno estendersi oltre quanto sia necessario per il compimento dell'opera di assistenza o di studio.

I medici ammessi alla concessione non potranno superare il numero di 50, per 40 dei quali la concessione non durerà più che dal 15 giugno al 15 dicembre e per gli altri 10 potrà essere estesa a tutto l'anno.

II. — *Persone che debbono viaggiare in adempimento di incarichi ben precisati in conseguenza di contratti e per altri motivi interessanti l'Amministrazione ferroviaria.*

Art. 31.

Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio, che possono essere concessi in base ai punti 3° della tabella *B* e 1° della tabella *C* allegate alla legge, si accordano solamente ed esclusivamente quando, a giudizio della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, esistano i motivi a giustificazione indicati dalla legge.

Spetta alla Direzione generale stessa lo stabilire, in relazione alle speciali condizioni del caso, il tempo ed il percorso per i quali debbono essere valevoli le carte di libera circolazione ed i biglietti stessi.

La classe da assegnarsi sarà stabilita in rapporto alla condizione delle persone alle quali vengono accordati i biglietti ed in analogia, laddove è possibile, al trattamento usato agli agenti ferroviari e dello Stato.

III. — *Prefetti e sottoprefetti.*

Art. 32.

Per il rilascio delle carte di libera circolazione di cui ai punti 7 ed 8 della tabella *B* della legge, il Ministero dell'interno invierà in tempo debito alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato gli elenchi di tutti i prefetti e sottoprefetti del regno con l'indicazione della residenza e dei percorsi per i quali in base alla legge dovranno esser valevoli le carte; e cioè:

per i prefetti, le linee comprese nella rispettiva Provincia, con gli allacciamenti per i capoluoghi delle Provincie limitrofe e con la capitale;

per i sottoprefetti, le linee del rispettivo circondario, con l'allacciamento al capoluogo della Provincia.

Le carte di libera circolazione saranno di 1ª classe.

IV. — *Agenti doganali e famiglie.*

Art. 33.

In applicazione del punto 3° della tabella *C*, annessa alla legge n. 406 del 9 luglio 1908, agli agenti doganali e loro famiglie, assegnati in modo continuativo ad uffici esistenti presso le stazioni ferroviarie, può essere concesso annualmente un biglietto gratuito sulle ferrovie dello Stato. La concessione è unica, sia essa fruita solo dall'agente o dalla di lui famiglia o dal primo e da quest'ultima cumulativamente.

Art. 34.

Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati come agenti doganali i funzionari inscritti nel ruolo organico del personale delle dogane, approvato con legge 5 luglio 1908, n. 400, che siano assegnati in modo continuativo ad uffici esistenti presso le stazioni ferroviarie e che si trovino in immediati, necessari e continui rapporti di servizio, inerenti al traffico, col personale ferroviario.

Art. 35.

La concessione è ammessa solo a favore di quegli agenti che da

sei mesi almeno prestino effettivo e continuato servizio negli uffici di dogana, esistenti presso le stazioni ferroviarie, restandone assolutamente esclusi tutti coloro che vengono destinati agli uffici medesimi in via provvisoria.

Il personale che può fruire della concessione è il seguente:

Direttori, cioè capi delle Direzioni doganali nelle cui giurisdizioni sono le stazioni delle ferrovie dello Stato dove esistono uffici di dogana;

Commissari di 1ª e 2ª categoria, Ricevitori, Cassieri, Magazzinieri, Ufficiali (1), Volontari, Aiutanti — degli uffici di dogana esistenti presso le stazioni delle ferrovie dello Stato.

Art. 36.

Agli effetti di cui all'art. 35 la famiglia s'intende costituita come segue:

a) moglie;

b) figli fino a 25 anni;

c) figlie nubili o vedove purchè risulti per queste ultime la convivenza a carico dell'agente;

d) genitori dell'agente purchè conviventi con questo ultimo;

e) due persone di servizio al massimo per gli agenti ai quali spetta la 1ª classe ed una sola per gli altri;

f) fratelli minorenni e sorelle nubili conviventi a carico di agenti doganali non ammogliati.

Art. 37.

Il Ministero delle finanze e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabiliranno d'accordo l'elenco degli uffici esistenti presso le stazioni delle ferrovie dello Stato, ai quali può essere applicato il trattamento di cui all'art. 33.

In detti elenchi figureranno per ogni singolo ufficio doganale tutti gli agenti ai quali possono essere accordati i biglietti con i rispettivi tati di famiglia.

I direttori delle singole dogane comunicheranno, poi, prontamente per lettera all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tutte le variazioni che si verificheranno per soppressione od istituzione di nuovi uffici, per trasferimenti, collocamenti in aspettativa, disponibilità, o riposo, licenziamenti, ecc. degli agenti addetti ai singoli uffici, nonchè quelle che avverranno nella costituzione delle famiglie degli agenti medesimi.

L'Amministrazione delle ferrovie potrà richiedere la rinnovazione degli stati di famiglia dei singoli agenti ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 38.

La concessione è ammessa esclusivamente per quei viaggi che gli agenti e le loro famiglie debbono eseguire a proprie spese, e cioè per congedo, per ragioni di famiglia, ecc. e non mai per i viaggi la cui spesa è soggetta a rimborso da parte dello Stato.

Art. 39.

Le richieste di biglietti, debitamente firmate dal direttore della dogana, da cui dipende l'ufficio al quale appartiene il richiedente, devono essere inviate alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, od all'Ufficio compartimentale che sarà da essa designato, e devono contenere:

l'indicazione esatta e dettagliata del percorso pel quale il biglietto deve essere valevole;

il nome e cognome e la qualifica dell'agente cui il biglietto deve rilasciarsi.

(1) Si intende non del corpo armato, ma impiegati negli uffici e addetti alle stazioni.

Dovranno contenere inoltre una dichiarazione esplicita del capo d'ufficio che il richiedente usufruirà della concessione per i viaggi, di cui all'articolo precedente e che non ha ancora avuto il biglietto di viaggio per l'anno in corso.

Se la richiesta contempla anche persone di famiglia, dovrà contenere l'indicazione del nome, del grado di parentela e dell'età delle persone da comprendere nel biglietto, con la conferma dello stato di convivenza dei genitori, dello stato nubile o dello stato di vedovanza e convivenza a carico per le figlie, e della convivenza a carico pei fratelli minorenni e per le sorelle nubili.

Non potranno farsi richieste, se non per domestici che, a dichiarazione del direttore della dogana, siano regolarmente inscritti, almeno da tre mesi, nel libretto ferroviario della famiglia dell'impiegato.

Art. 40.

I biglietti potranno rilasciarsi solo per viaggi dalla residenza normale dell'agente ad altra località e viceversa.

Art. 41.

La classe per la quale dovranno rilasciarsi i biglietti è quella che spetta al funzionario quando recasi in missione, giusta le disposizioni del R. decreto in data 25 agosto 1863, n. 1446.

Art. 42.

Con la firma delle relative richieste, prescritta dall'art. 39 di questo regolamento, i direttori di dogana assumono la responsabilità delle indicazioni e dichiarazioni in esse esposte dai dipendenti agenti, e ne rispondono personalmente in confronto dell'Amministrazione ferroviaria.

Conseguentemente sono ad essi applicabili le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 83 della legge 7 luglio 1907, n. 429, a carico di quei funzionari che rilascino biglietti gratuiti di viaggio a persone che non ne abbiano diritto.

V. — *Concessioni « ad personam » in favore dei funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dei funzionari, commessi ed agenti del Senato del Regno e della Camera dei deputati e rispettive famiglie.*

Art. 43.

Per provvedere al rilascio dei biglietti gratuiti che possono essere concessi *ad personam* ai funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e rispettive famiglie ed ai funzionari, commessi ed agenti del Senato del Regno e della Camera dei deputati e rispettive famiglie, di cui al punto 5 della tabella C della legge, il Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale) e le Direzioni degli uffici di questura del Senato del Regno e della Camera dei deputati dovranno inviare alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato gli elenchi di tutto il personale, avente titolo alle concessioni, che era in servizio al 9 luglio 1908.

Detti elenchi devono contenere l'indicazione del grado dei funzionari, commessi ed agenti sopracitati e ad essi dovranno essere allegati gli stati di famiglia di ciascuno.

In seguito dovranno essere, di volta in volta, comunicate alla direzione generale delle ferrovie dello Stato tutte le variazioni che avverranno per trasferimenti ad altri uffici, dimissioni, collocamenti a riposo, in disponibilità ed in aspettativa, licenziamenti di funzionari, commessi ed agenti sopraindicati e le variazioni nella composizione delle loro famiglie. Ogni biennio, poi, dovranno essere inviati alla predetta Direzione generale gli stati di famiglia di ciascuno degli impiegati sopra nominati.

Art. 44.

I membri delle famiglie di funzionari, commessi ed agenti di cui al precedente articolo, che potranno fruire delle concessioni sono i seguenti:

a) moglie;

b) figli fino a 25 anni;

c) figlie nubili o vedove purchè risulti per queste ultime la convivenza a carico del funzionario, commesso od agente;

d) genitori del funzionario, commesso od agente, semprechè siano conviventi;

e) due persone di servizio al massimo per i funzionari ai quali compete la 1ª classe ed una sola per gli altri;

f) fratelli minorenni e sorelle nubili conviventi a carico di funzionari, commessi ed agenti non ammogliati.

Art. 45.

Le richieste dei biglietti devono essere rivolte alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dal Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale) e dalle Direzioni degli uffici di questura del Senato del Regno e della Camera dei deputati, ciascuno rispettivamente per i propri impiegati.

Art. 46.

La classe dei biglietti sarà:

a) per i funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici quella che spetta al funzionario in base all'ordine di servizio del ministro dei lavori pubblici in data 11 novembre 1899;

b) per i funzionari commessi ed agenti del Senato del Regno e della Camera dei deputati:

la 1ª classe per i funzionari che hanno stipendio non inferiore a L. 3000;

la 2ª classe per i funzionari che hanno stipendio inferiore a L. 3000;

la 2ª classe per gli uscieri, guardaportoni e capi e sotto capi elettricisti e sorveglianti di commessi;

la 3ª classe per i commessi e gli altri agenti in genere.

VI. — *Disposizioni relative alle richieste dei biglietti.*

Art. 47.

Le richieste per le concessioni contemplate nelle tabelle annesse alla legge n. 406 del 9 luglio 1908, delle quali non è fatto cenno negli articoli precedenti del presente regolamento, devono essere inviate in tempo debito alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, nei modi di cui appresso:

Tabella *A*.

Per le persone indicate al punto 1°	— direttamente dalle interessate;
» » » » 2°	— dal Ministero della R. casa;
» » » » 3°	— dalla Direzione degli uffici di questura della Camera dei deputati;
» » » » 4°	— dai singoli Ministeri a cui appartengono i sottosegretari di Stato;
» » » » 5°	— dalla presidenza dei Collegi arbitrali;
» » » » 6°	— dalla presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
» » » » 7°	— dalla Direzione degli uffici di questura della Camera dei deputati.

Tabella *B*.

Per le persone indicate al punto 1°	— dalle Società concessionarie di linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
» » » » 4°	— dalla presidenza del Comitato della Croce Rossa italiana;
Per le persone indicate ai punti 5° e 6°	— dalle Direzioni delle ferrovie o Società di navigazione, italiane ed estere.

Tabella *C*.

Per le persone indicate al punto 4°	— dalle Direzioni delle ferrovie o Società di navigazione, italiane od estere.

Per gli invitati ad inaugurazioni di nuove linee o di altri impianti ferroviari dello Stato, nonchè a congressi e conferenze, di cui al punto 2° della tabella *C*, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvederà ad inviare i biglietti necessari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 801 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduto il Nostro decreto 24 settembre 1908, numero CCCCXLIV (parte supplementare), col quale il ginnasio e la scuola tecnica comunali pareggiati di Rimini sono dal 1° ottobre 1908 convertiti in governativi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1908 ai posti di professori ordinari e straordinari delle scuole medie per l'anno scolastico 1908-909 sono aggiunti i posti seguenti:

Per i ginnasi.

Due posti del 2° ordine di ruoli per l'insegnamento delle materie letterarie nelle classi superiori;

Cinque posti del 1° ordine dei ruoli, dei quali tre per l'insegnamento delle materie letterarie nelle classi inferiori, uno per l'insegnamento della matematica, uno per l'insegnamento della lingua francese.

Per le scuole tecniche.

Cinque posti del 1° ordine di ruoli e cioè uno per la lingua italiana, uno per la lingua francese, uno per la matematica, uno per il disegno, uno per la storia e geografia.

Un posto del 3° ordine di ruoli gruppo *A* per la computisteria.

Art. 2.

I suddetti posti sono assegnati al ginnasio ed alla scuola tecnica di Rimini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto 24 novembre 1895, n. 679.

Visto che furono presentati allo sdoganamento dei tubi di ottone stagnati;

Ritenuto che i tubi di questa specie non sono nominati nè in tariffa nè nel repertorio

Considerato che essi, per i loro caratteri, hanno, più che con altre merci, analogia coi tubi di ottone nichelati;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina:

I tubi di ottone stagnati sono assimilati ai tubi di ottone nichelati.

Roma, addì 23 gennaio 1909.

Per il ministro
VARVELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

Determinazione Ministeriale 1° gennaio 1909:

Encomio solenne.

Taito Filippo, tenente 50 fanteria, concorreva risolutamente all'arresto di un malfattore armato di rasoio. — Milano, 30 agosto 1908.

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 20 dicembre 1908:

Marullo Cosimo, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente contabile di milizia territoriale.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 17 dicembre 1908:

Falangola cav. Federico, maggiore generale, rettificato il cognome come segue: Falangola patrizio di Sorrento, cav. Federico.

Strozzi Maiorca Renzi cav. Roberto, maggiore cavalleria, nominato aiutante di campo onorario di Sua Maestà il Re.

Farmacisti militari di complemento.

Con R. decreto del 17 dicembre 1908:

I seguenti militari di truppa sotto le armi, laureati in chimica e farmacia, o diplomati in farmacia, sono nominati farmacisti militari di complemento di 3ª classe:

Faccio dott. Lorenzo — Solaro dott. Paolo — Ferrari Marco — Robba Claudio.

I seguenti militari in congedo, laureati in chimica e farmacia, o diplomati in farmacia, sono nominati farmacisti militari di complemento di 3ª classe:

Accossato dott. Ermenegildo — Conforti Luigi — Ronga Claudio.

Con R. decreto del 20 dicembre 1908:

I seguenti militari di truppa in congedo, diplomati in farmacia, sono nominati farmacisti militari di complemento di 3ª classe:

Bria Silvio — Massobrio Carlo — Lombardi Manlio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 21 gennaio corrente in Niguarda e il giorno 22 corrente in Senago, provincia di Milano, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 23 gennaio 1909.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 469,284 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,374,119 del già consolidato 5 0[0), per L. 112.50 al nome di Colombo *Maria* Elisabetta fu Onorato, minorenne, sotto la tutela del fratello Colombo Luigi fu Onorato, domiciliato in Angera (Como), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Colombo *Marianna*-Elisabetta fu Onorato, minore ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 gennaio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n.° 975,329 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 75 al nome di Allasia Margherita, Bianca, Enrico ed Alfredo fu *Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Nicod Maria di Alfredo, vedova Allasia, domiciliati in Echallens (Svizzera), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Allasia Margherita, Bianca, Enrico ed Alfredo fu *Augusto Antonio*, minori, ecc. come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate

opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 gennaio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 557,780 per L. 300-280 al nome di Castellano *Caterina* di Giovanni, nubile, domiciliata in Napoli, con vincolo per il matrimonio fra la titolare ed il sig. Scaramella Alberto fu Eugenio, capitano nel R. esercito, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva intestarsi a Castellano *Maria-Caterina* di Giovanni, nubile, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 gennaio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 317,286 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 18.75, al nome di Colla *Giovanni* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Vagina Luigia fu Giuseppe vedova Colla, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Colla *Luigi-Giovanni-Battista* fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 gennaio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio)*.

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 25 gennaio, in L. 100.33.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 25 al 31 gennaio 1909, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.35.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

23 gennaio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	103.61 17	101.74 17	103.37 41
3 1/2 % *netto*	102.90 46	101.15 46	102.68 24
3 % *lordo*	71.38 75	70.18 75	70.62 97

CONCORSI

ISTITUTO DAME INGLESI DI VICENZA

Schema d'avviso di concorso.

Per il 1° marzo p. v., in cui comincierà il 2° semestre del corrente anno scolastico, nell'Istituto Dame Inglesi in Vicenza sono vacanti sette posti semigratuiti.

A questi posti possono aspirare le fanciulle fornite delle qualità e dei titoli seguenti:

1. Nazionalità italiana.
2. Età non minore di sei anni e non maggiore di dodici, salvo che si tratti di concorrenti già alunne interne del Collegio, o provenienti da un istituto pubblico educativo. In questo caso l'ammissione potrà farsi anche dopo i dodici anni compiuti.
3. Certificato degli studi fatti.
4. Certificato di sana e robusta costituzione fisica.
5. Certificato di vaccinazione.
6. Condizioni relativamente ristrette di fortuna.
7. Dichiarazione con la quale i genitori, o chi ne fa le veci, si obblighino a corrispondere in due rate semestrali anticipate la somma di L. 376.88, corrispondente a metà della retta. Dovranno pure essere allegati i titoli dai quali risultino le eventuali benemerenze dei genitori dell'aspirante per servizi prestati allo Stato o per preclare opere compiute; e i punti di merito e di condotta ottenuti dalla concorrente nelle scuole percorse.

Le domande devono essere presentate al R. provveditore agli studi di Vicenza, non più tardi del 28 febbraio, giorno in cui sarà chiuso il concorso.

I posti di favore sono conferiti per la durata di tutti i corsi dell'Istituto, stabiliti nel suo regolamento organico e che ancora rimangono a compiersi dalla candidata.

Ogni alunna ammessa ad un posto semigratuito deve portar seco il corredo, descritto nell'allegato *C*, del regolamento suddetto.

Perdono il posto di favore le alunne che non abbiano meritata l'approvazione all'esame di promozione, eccettuate quelle che per ragione di malattia non sieno state in grado di frequentare regolarmente la scuola.

Le alunne che godono posti di favore non possono volontariamente ripetere le classi, e compiuto l'intero corso, debbono lasciare l'Istituto.

Vicenza, 8 gennaio 1909.

La direttrice.

COMITATO CENTRALE DI SOCCORSO

pei danneggiati del terremoto della Calabria e Sicilia

Elenchi delle oblazioni pervenute alla Banca d' Italia, a disposizione del detto Comitato, a favore dei colpiti dal disastro.

Tredicesimo invio.

(21 gennaio 1909).

Direzione generale.

Dal Giornale *Il Piccolo* di Trieste in conto sottoscrizione colà aperta, L. 2537.50.
Dal Banco de Italia y Rio de la Plata in conto sottoscrizione aperta (9° versamento), L. 100,000.
Dal conte Gallina, R. Ambesciatore d'Italia a Parigi, in conto sottoscrizione aperta presso l'Ambasciata (franchi 20,740.35), L. 20,817.95.

Firenze.

Volterra Lionello, L. 10.
Sindaco S. Maria a Monte, L. 300.
Comune di San Godenzo, lire 34.40.

Livorno.

Gori avv. Pietro per conto Comitato di S. Ilario d'Elba, L. 111.75.

Milano.

Comitato Comune di Mornago, a mezzo del prefetto, lire 115.

Napoli.

Comitato Monte di Procida, lire 312.
Comitato Serrara Fontana, lire 167.80.
Municipio di Caivano, L. 156.10.

Palermo.

Comitato di Bisacquino, lire 1408.55.
Sindaco di Petralia Sottana, lire 1500.

Alessandria.

Comitato provinciale di Alessandria, L. 6486.95.
Comitato di Cassano Spinola, L. 422.75.
Comune di Rivarone, L. 171.50.

Ancona.

Egidio Maitana, L. 1.
Severino Maitana, L. 1.
Cassa Juvali di marina mercantile, sede Ancona, L. 500.
Direttore manifattura tabacchi Chiaravalle per conto impiegati e operai, L. 5011.45.

Aquila.

Comitato di Civita d'Antino, lire 353.10.
Comitato di Cittareale, L. 135.
Comitato di Castelvecchio Subequo, L. 103.40.
Comitato di Avezzano, L. 366.51.
Comitato di Villavallelongo, lire 181.
Comitato di Aniano, L. 16.
Comitato di Fiamignano, lire 614.75.
Congregazione di Carità di Fiamignano, L. 25.
Amministrazione comunale di Fiamignano, L. 100.

Arezzo.

Comitato di Talla, L. 31.55.
Personale ufficio postale Baolia Prataglia, L. 3.50.
Confraternita Misericordia Monte San Savino, L. 30.
Pio Legato Ficai, L. 10.
Congregazione di carità, L. 20.
Ricovero di mendicità, L. 10.
Circolo fratellanza artigiana, L. 29.70.
Circolo Sansovino, L. 67.

Ascoli.

Comitato provinciale di Acquasanta, L. 136.50.
Comitato provinciale di Lapedara, 240.
Arciconfraternita del Suffragio di Fermo, L. 287.12.
Comitato di Montedinone, lire 144.70.
Comitato di Monteprandone, L. 53.95.

Bari.

Avv. Giovanni Castellaneta-Acquaviva, L. 1000.
Presidente Comitato soccorso-Casamassima, L. 64.
Sindaco di Trani, L. 601.90.
Sindaco di Canosa, L. 50.
Intendente di finanza di Bari L. 108.50.
Carceri giudiziarie di Bari, lire 124.40.
Personale tramvia Bari-Barletta, L. 115.80.
Prefetto presidente Comitato provinciale di Bari, L. 50.
N. N. per ricavo vincita giuoco tra amici, L. 31.
Tesoriere Comitato Giovinazzo, L. 1500.
Comune di Giovinazzo, L. 500.
Nicola Amato, per conto Comitato del comune di Cisternino, L. 1380.

Barletta.

Sindaco di Ruvo di Puglia, lire 242.

Belluno.

Sindaco di Auronzo, L. 88.50.
Sindaco di San Pietro Cadore L. 345.15.
Comune di Tomba d' Alpago, L. 50.
Direzione poste e telegrafi in Belluno, L. 13.50

Benevento.

Fratelli Vincenzo, per conto Comitato provinciale di Benevento, L. 2907.80.
Id. Id., L. 200.
Intendenza di finanza di Benevento, L. 350.45.

Bergamo.

Comune di Adrara San Rocco, L. 13.15.
Comune di Gaudino, per conto scuole maschili e femminili del paese, L. 45.15.

Bologna.

Sottoscrizione nel reclusorio di Castelfranco Emilia, lire 451.15.

Brescia.

Comune di Barbariga, L. 100.

Caltanissetta.

Comune di Sammartino, L. 200.
Presidente del Comitato di Sammartino, L. 800.
Comune di Sutera, L. 300.
Cittadini di Sutera, L. 549.90.

Campobasso.

Sindaco di Oratino per conto cittadini, L. 236.50.
Sindaco di Oratino, per conto del Comune, L. 150.
Sindaco d'Oratino, per conto Congregazione di carità, L. 50.
R. provveditore agli studi di Campobasso, L. 331.65.
Sindaco di Campobasso, L. 438 e cent. 85.
Sindaco di Sessano, per conto Congregazione di carità, L. 60.
Presidente comitato di Montecillone, L. 195.60.
Presidente comitato di Rapalimosani, L. 1309.35.
Sindaco Sepino per conto di quel Comitato, L. 58.10.
Tesoriere comunale di Sesto Campano, L. 150.10.

Caserta.

Comune di S. Apollinare: alunni di quelle scuole, L. 17.
Agente imposte di Nola, L. 17 e cent. 30.
Ricevitore registro di Minturno, L. 6.
R. dogana di Ponza, L. 1.50.
Ricevitore registro di Maddaloni, L. 13.
Comitato di Macerata Marcianise, L. 55.85.

Catanzaro.

Sindaco di Montepaone, per c. di quel Comitato, L. 152.20.
Barone Michele Rizzuti, L. 25.
Squillace Achille, L. 5.
Sac. Domenico Palmieri L. 5.
Tocci, L. 5.
Squillace dott. Costantino, L. 5.
Russo Giovanni, L. 5.
Scalfari Luigi, L. 5.
Lamama Eugenio, L. 5.
Centrone Nicola, L. 5.
Curico Salvatore, L. 2.
Rima Gaetano, L. 2.
De Giacomo Pasquale, L. 2.
Bilotti Saverio, L. 2.
Lamanna Luigi, L. 2.
Sisia Francesco, L. 2.
Rizzo Antonio, L. 2.
Palopoli G. B., L. 1.
Pellizzi Vincenzo, L. 1.
Liccardi Saverio, L, 1.
Scandale Albino, L. 1.
Apricale Vincenzo, L. 1.
Jovine G. B., L. 1.
Sisia Carmela, L. 1.
Lamanna Francesco, L. 1.
Sisia Michele, L. 1.
Pellizzi Cristofaro, L. 1.
Guerra Antonio, L. 1.
Caputo Rosario, L. 1.
Arena Giovanni, L. 1.
Dima Raffaellina, L. 1.
Pellizzi Antonio, L. 1.
De Filippo Giovanni, L. 1.
Parisi Giuseppe, L. 1.
Jovine Vincenzo, L. 1.
Bartolo Saverio, L. 1.
Aprigliano Giuseppe, L. 1.
Vitale Maria Vittoria, L. 1.
Giaquinto Michele, L. 1.
Filippelli Rosario, L. 1.
Sisia Rosario, L. 1.
Napolitano Maria Rosa, L. 1.
Misiaco Vito, L. 1.
Sisia Raffaele, L. 1.
Spina Pasquale, L. 1.
Capomastro Gaetano, L. 1.
Sisia Giovanni, L. 1.
Dima Carmela, L. 1.
Curcio Francesco, L,
Papparella Giuseppe, L. 1.
Maria Rosario, L. 1.

Russo Agostino, L. 1.
Satino Francesco, L. 1.
Giuseppe Gentile, L. 1.
Iacino Francesca, L. 1.
N. N., L. 5.
Mastroianni Francesco, L. 1.25.
Campana Tommaso, L. 0.75.
Orlando Maria Antonia, L. 0.25.
Salituro Marianna, L. 0.60.
Aprigliano Natale, L. 0.60.
Tallarico Tomasina, L. 0.50.
Aprigliano Francesca, L. 0.50.
Benevento Vincenzo, L. 0.50.
Iozzi Saverio, L. 0.50.
Mancuso Angela M., 0.50.
Masino Michele, L. 0.50.
Russo Salvatore, L. 0.50.
Gallo Maria, L. 0.50.
Sisia Filomena, L. 0.50.
Benevento Giovanni, L. 0.50.
Aloisio P. Paolo, L. 0.50.
Perri Giuseppe, L. 0.50.
Vitale Margherita, L. 0.50.
Madera Serafina, L. 0.50.
Aloisio Giuseppe, L. 0.50.
Girimonti Clorinda, L. 0.50.
Mancuso Filomena, L. 0.50.
Spina Antonio, L. 0.50.
Spina Giovanni, L. 0.50.
Girimonti Raffaelle, L. 0.50.
Lamanna Domenica, L. 0.50.
Vitale Antonia, L. 0.50.
Girimonti Maria Isabella. L. 0.50.
Giuseppe Vitale, L. 0.50.
Mancuso Pasquale, L. 0.50.
Rizzo Pietro, L. 0.50.
Matilde Tallarico, L. 0.50.
Vitali Antonio, L. 0.50.
Pisani Tommaso, L. 0.50.
Crivaso Isabella, L. 0.40.
Cucunato Nicola, L. 0.40.
Sisia Maria, L. 0.40.
Sisia Angela, L. 0.40.
Mastroianni Bruno, L. 0.30.
Mancuso A. Rosa, L. 0.30.
Russo Alfonsina, L. 0.30.
Bartolilo Porzia, L. 0.30.
Noce M. Antonia, L. 0.25.
Dima Eugenia, L. 0.25.
Carbone Vito, L. 0.25.
Madera Beatrice, L. 0.25.
Sisia Luigia, L. 0.25.
Brunetti Francesca, L. 0.25.
Mannarino Francesco, L. 0.25.
Mannarino Pietro, L. 0.25.
Bartolillo Domenico, L. 0.25.
Sisia Giuseppina, L. 0.25.
Oliverio Cristina, L. 0.20.
Simone Salvatore, L. 0.20.
Carbone Serafino, L. 0.20.
Sirianni Maria, L. 0.20.
Jovino Tommaso, L. 0.20.
Noce Maria, L. 0.20.
Gentile Angela, L. 0.20.
Basile Giuseppina, L. 0.20.
Schipani Francesca, L. 0.20.
Russo Vittoria, L. 0.10.
Grillo Felice, L. 0.10.
Fontanella Maria, L. 0.10.
Mancuso Antonio, L. 0.10.
Crispino Natale, L. 0.10.
Sisia Domenico, L. 0.10.

Como.

Rag. Intendente di finanza Casella Arturo, L. 5.
Impiegati sezione catastale di Como, L. 107.
Impiegati ufficio registro, Menaggio, L. 7.
Spaccio all'ingrosso generi di privativa di Casatenovo, L. 22.50.
Ufficio tecnico di finanza di Como, L. 81.50.

Cosenza.

Comitato di Spezzano Albanese, L. 846.
Comitato di San Pietro Amantea, L. 105.25.
Comitato di San Martino Finito, L. 405.65.

Foggia.

Cittadinanza di Viesti (7ª offerta), L. 398.60.
Comune di Sant'Agata di Puglia, L. 1000.
Insegnanti e alunni scuola tecnica di San Severo, L. 61.20.
Cittadinanza di Viesti (8ª offerta), L. 77.25.
Comune di Candela, L. 200.
Cittadini id., L. 224.65.
Comune di Colle San Vito, L. 50.
Cittadini id., L. 74.55.
Ricavato Conferenza promossa dall'Università popolare di Foggia, L. 338.30.
Cappellani della Collegiata di Troia, L. 22.
Raccolte tra il personale e operai della ditta Rocco & La Capria, L. 256.85.

Grosseto.

Comune di Scansano, L. 63.80.
Id. id., L. 34.90.
Id. Sorano, L. 29.40.
Id. Castel del Piano, L. 196.04.
Id. Magliano, L. 10.
Id. Roccalbegna, L. 20.10.

Lecce.

R. poste - Ancona Angelo per insegnanti ed alunni scuole elementari di Cutrofiano, lire 24.66.
Sindaco di Nardò per Comitato locale, L. 913.45.
Sindaco di Poggiardo per Comitato locale, L. 676.30.
Sindaco di Martina Franca, per conto Comitato locale, lire 7.50.
Id. Scorrano id., L. 198.
Id. id. pel Comune, L. 140
Id. id. Congregazione di carità, L. 50.
Id. id. patronato scolastico, lire 15.
Id. id. Confraternita Purificazione, L. 5.
Id. Scogliano Cavour pel Comitato locale, L. 120.72.
R. prefettura per conto Congregazione di carità di Novoli, L. 50.
Congregazione di carità di Trecase, L. 50.
Id. id. Diso, L. 50.05.
Confraternita dell' Immacolata di Diso, L. 15.05.
Comitato del comune di Diso, L. 276.05.
Congregazione di carità di San Pietro in Lama, L. 27.
Sindaco di Campi Salentino, per conto del Circolo cittadino, L. 100.
Sindaco di Leverano, per oblazione cittadina, L. 91.25.
Comune di Diso, L. 50.05.
Bellocchi Massimo, L. 25.

Macerata.

Luigi Marcellétti, L. 10.
Municipio di Sorravallo del Chienti, L. 120.
Comitato id., L. 104.75.
Agente Imposte di Treia, L. 5.

Massa.

Rag. Alfredo Fiorentini, presidente del Comitato lucciancse, L. 33.60.
Personale dell'ufficio postale di Tresana:
Lazzerini Valerio, L. 2.
Lazzerini Pietro, L. 1.
Tommasini David, L. 1.
Boni Angelo, L. 1.

Modena.

Guardie città brigata Modena, L. 51.
Impiegati ufficio provinciale P. S., L. 52.40.

Novara.

Comitato di soccorso di Vicolungo pro danneggiati, lire 525.15.
Sindaco di Roasio, L. 92.35.
Comune di Gifflenga, L. 15.
Id. e abitanti di Serravalle Sesia, L. 1445.35.
Alunni Ginnasio di Varallo, lire 21.50.
Comune di Sannazzaro Sesia, L. 100.
Congregazione di carità di Sannazzaro Sesia, L. 20.
Diversi oblatori di Sannazzaro Sesia, L. 253.70,
Comune di Garbagna, L. 50.
Oblatori del comune di Garbagna, L. 104.30.

Padova.

Comune di Curtarolo, L. 396.15.
Id. di Selvazzano, L. 420.
Id. di Galliera Veneta, L. 415.
Prefetto di Padova, L. 7883.93.
Comune di Rovolon, L. 100.
Id. di Saccolongo, L. 7.05.
Id. di Villafranca Padovana, lire 157.72.
Comune di Rubano, L. 426.
Cappella musicale del Santo, Padova, L. 50.
Prefetto di Padova, L. 615.10.

Perugia.

Casa penale femminile, L. 11.20.
Ricoverato R. Riformatorio, lire 18.60.
Detenuti carceri giudiziarie, lire 46.50.
R. prefetto dell'Umbria, lire 3730.82.

Pesaro.

Comitato del comune di Saltara, L. 150.
Comitato del comune di Fernunghcrina, L. 302.30.
Comitato del comune di Piandicastello, L. 86.85.
Comitato del comune di San Costanzo, L. 450.
Comitato del comune di Fano, L. 6000.

Piacenza.

Comune di Gossolengo, L. 103.35.
Comune di Gropparello, L. 380.55.

Pisa.

Pubblica sottoscrizione a cura del comune di Lari, lire 116.20.
Comitato autonomo locale per cura del comune di Riparbella, L. 881.64.

Pistoia.

Personale insegnante e di amministrazione della R. scuola industriale « A. Pacinotti », Pistoia, L. 66.40.
Allievi scuola diurna dell'Istituto suddetto, L. 21.85.
Allievi corso serale e festivo dell'Istituto suddetto, lire 22.71.

Porto Maurizio.

Sindaco del comune di Cipressa, L. 140.90.

Potenza.

Sottoprefetto di Matera, lire 684.85.
Comune di Ruvo del Monte, L. 100.
Monte frumentario di Ruvo del Monte, L. [illegible]
Congregazione di carità di Ruvo del Monte, L. 20.
Congrega di San Giuseppe di Ruvo del Monte, L. 10.
Comune di Ruvo del Monte per diversi, L. 202.50.
Comune di Montescaglioso, lire 22.05.
Comune di Gorgoglione, lire 186.10.
Comune di Oliveto Lucano, lire 32.80.
Avv. Antonio Rotunno, Matera, L. 128.20.
Sindaco di Episcopia, L. 5.

Salerno.

Operai dell'agenzia tabacchi, Cava dei Terreni, L. 109.70.
Alunni e alunne delle scuole elementari di Centola, lire 15.10.
Scuola popolare femminile di Nocera Inferiore, L. 40.55.
Alunni dell'insegnante Sica Nicola, Giffoni Vallepiana, lire 5.05.
Maestri ed alunni di Caggiano, L. 6.55.
Alunni delle scuole elementari maschili, Nocera Inferiore, L. 38.85.
Sindaco di Torchiara, L. 75.25.
Comune di Torchiara, L. 50.
Congregazione di carità di Torchiara, L. 100.

Sassari.

Comune di Illorai, L. 200.
Comitato di soccorso di Illorai, L. 2.30.
Comitato di soccorso di Osilo, L. 57.62.
Ufficio postale di Siligo, L. 5.
Comune di Romana, L. 20.
Sindaco di Ozieri, L. 279.60.
Comune di Buddusò, L. 200.
Comitato di soccorso di Tempio, L. 467.30.
Scuole elementari di Pattada, L. 38.45.
Operai della ditta Salono e Cravetti, L. 75.40.
Salone e Cravetti ditta di Sassari, L. 21.60.
Economo comunale di Sassari, L. 893.34.

Sora.

Comitato cittadino pro danneggiati, L. 33.

Taranto.

Cavallo Francesco per conto di alcune signore di Montemesola, L. 5.

Teramo.

Direttore RR. poste di Teramo per conto del ricevitore ufficio postale di Poggio Morello, L. 1.
Ditta Cova di Milano, L. 4.60.
Comitato provinciale di Teramo per conto offerte raccolte nei Comuni:
Comune di Castilenti (frazione San Romualdo), L. 46.65.
Id. di Montepagano (4° versamento), L. 18.55.
Id. di Castiglione M. R. (4° versamento), L. 16.90.
Id. di Campli, L. 500.

Trapani.

Dal prefetto della Provincia per conto del:
Comitato del comune di Vita, L. 618.22.
Id. Poggioreale, L. 580.80.
Id. San Marco, L. 285.15.
Id. Paceco, L. 563.30.

Treviso.

Congregazione di carità di Maser, L. 50.
Comune e Comitato di Breda di Piave, L. 827.75.
Sindaco di Vidor, L. 907.84.
Comune di Salgareda, L. 750.

Vercelli.

Società operaia di Alice Castello, L. 15.
Scuola e popolazione di Alice Castello, L. 393.55.
Comune di Tronzano, L. 809.60.
Unione agraria Sant'Isidoro in Alice Castello, L. 10.

Vicenza.

Uffici esecutivi di finanza, Vicenza, L. 40.
Comitato provinciale di soccorso, per conto del comune di Crespadoro, a mezzo del prefetto, L. 100.
Comune di Arzignano, a mezzo del prefetto, L. 2560.83.
Id. Villaga, L. 100.
Id. Grancona, L. 186.47.

Roma.

Navigazione generale italiana, L. 2774.43.
Comitato Colonie in Chicago, L. 8000.
Laboratorio chimico centrale delle gabelle, Roma, L. 139.
Giornale *La Tribuna*, L. 446.41.
Società anonima « La Costruttrice », Nola, L. 120.55.
Colletta fra gli abitanti di Los Angelos (California), lire 33.508.75.
Dr. von Ryckeversel, Rotterdam, L. 200.
Insegnanti ed alunne scuole femminili di Fermo, L. 125.
Alessandro Ciniselli, direttore circo equestre in Varsavia, quale provento rappresentazione di beneficenza, L. 5000.
Ricavo di un concerto eseguito dal maestro Paladino in Ialta (Russia), L. 2000.
Comitato San Felice sul Panaro (Modena), L. 500.
Operai Museo nazionale romano, L. 12.50.
Chiericati Luigi, Campiglia dei Berici, L. 100.
Comune di Montegridolfo, L. 20.
Comitato di Montegridolfo, lire 75.97.
Congregazione di carità di Montegridolfo, L. 5.
Laureanza Antonio, parroco di Baia Latina, L. 12.50.
Personale di custodia delle carceri di Velletri, L. 47.35.
Detenuti delle carceri di Velletri, L. 18.45.
Josef Zima, Lemberg (Austria), L. 10.
Comitato di Attigliano, L. 83.75.
Sindaco di Trevigliano, L. 2.50.
Municipio di Ponte Buggianese, L. 144.45.
Sottoscrizione a Glascow, lire 25,160.
Contributo Governo Ceylan, lire 50,360.
Id. Transvaal, L. 126,000.
Sindaco Collepardo, L. 165.
Sindaco comune di Venafro, lire 1412.
Id. Ronciglione, L. 23.50.
Dal R. consolato d'Italia in Anatolia, L. 3511.50.
Dal R. consolato d'Italia in Fiume, L. 10,482.50.
Dalla R. Legazione d'Italia a Lisbona, L. 12,970.80.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nel mentre tutte le notizie da Costantinopoli e da Sofia davano come sicura la ripresa delle trattative fra la Turchia e la Bulgaria per un accordo, ecco ad un tratto giungere notizia di straordinari armamenti nei due Stati, della decisione della Bulgaria di non riprendere le trattative e di un concentramento di forti truppe turche al confine bulgaro.

Le potenze si sono affrettate a dare consigli di calma ai due governi e si spera che essi varranno ad evitare un conflitto armato, le cui conseguenze, visto lo stato degli animi nella penisola balcanica, non si possono prevedere.

La Bulgaria intanto ha ordinato la mobilizzazione del suo esercito, ed un dispaccio da Sofia, 23, al *Correspondenz Bureau* di Vienna ne dà la notizia nei seguenti termini:

« Stamane è stata emessa una ordinanza telegrafica che richiama sotto le armi 13 classi di riserva delle varie armi appartenenti all'8ª divisione della frontiera di Starazagora. La divisione è stata messa in completo stato di guerra. Si è evitato espressamente di usare la parola *mobilizzazione*.

« Si assicura nei circoli competenti che è stata presa tale misura avendo il Governo bulgaro avuto notizia che si verificano grandi movimenti di truppe nel territorio della frontiera di Adrianopoli e che la Turchia ha intenzione di occupare due punti della frontiera strategicamente importanti ».

***

Il telegrafo ci recò ieri l'altro il sunto di un impor-

tanto discorso politico pronunciato la sera innanzi a Coldstream dal ministro degli affari esteri d'Inghilterra, sir E. Grey. I giornali inglesi giunti oggi recano il testo del discorso; e crediamo interessante darne i seguenti brani. Sir Grey incominciò dicendo:

« Noi abbiamo passato alcuni mesi foschi ed inquieti, ma ora devo ricordare con soddisfazione che un accordo, almeno in massima, è stato raggiunto tra l'Austria-Ungheria e la Turchia. Sarebbe esagerato il dire che il cielo si è rasserenato, ma possiamo sperare che l'esempio di conciliazione dato dall'Austria-Ungheria e dalla Turchia sarà utile per la risoluzione delle altre controversie.

« L'accordo austro-turco ha aumentato grandemente le probabilità del successo della conferenza europea per la questione balcanica.

« Non soltanto vorrei vedere evitata una guerra, ma vorrei vedere aumentata la fiducia tra le potenze stesse, mediante discussioni diplomatiche. Da questo punto di vista i risultati finora ottenuti non sono privi di indizi favorevoli ».

Dopo aver detto degli sforzi fatti dall'Inghilterra con altre potenze per il mantenimento della pace europea, il ministro entra nei rapporti dell'Inghilterra con l'Austria-Ungheria, e dice:

« Senza nessun dubbio la forza degli avvenimenti ci ha messi in una attitudine non di simpatia verso l'azione austriaca dell'ultimo autunno, ma quando le questioni che ci hanno preoccupato in questi giorni saranno risolte, spero che l'attuale risentimento anche esso svanirà. Questo è il nostro desiderio, ma in Austria noi siamo stati pubblicamente e ingiustamente attaccati da una deliberata politica di malvolenza. Io non voglio dare molta importanza a queste accuse. Vi è stata una grande quantità di elettricità nell'aria diplomatica e probabilmente si è sentito che l'Inghilterra, la quale non ha frontiere sul continente, poteva servire come il miglior parafulmine; ma io non posso lasciar passare senza protesta le grossolane accuse fatte contro di noi. Chiamarle semplicemente malintesi, sarebbe troppo poco; esse sono puramente e semplicemente delle invenzioni e il danno che esse fanno non è tanto del risentimento che causano qui, quanto nel fatto che sinchè esse non sono smentite nel loro paese di origine, creano uno stato di spirito che è un ostacolo alle cordiali relazioni tra la pubblica opinione dei due paesi, un ostacolo che non è in nostro potere, ma bensì in potere loro, di allontanare. Quando ciò sia avvenuto si vedrà che la stampa inglese non aveva la menoma intenzione di oltrepassare i limiti di equi commenti e di invelenire le querele contro l'Austria-Ungheria. Avrei grandemente deplorato se essa avesse tenuto una diversa condotta.

« Credo che sia generale interesse che l'attitudine dell'Inghilterra verso i paesi stranieri sia regolata sopra una osservanza onorevole di tutti gli obblighi derivanti dai trattati, sulla conservazione integrale delle amicizie particolari che si contraggono, sul consolidamento di esse, sulla loro cooperazione nell'interesse della pace ed infine sull'astensione e sul miglioramento delle amichevoli relazioni con tutti i paesi ».

I giornali commentano le parole del ministro Grey, ed un dispaccio da Berlino, 24, alla *Kolnische Zeitung*, commentandolo dal punto di vista tedesco, dice « essere necessario porre in rilievo il punto, nel quale il ministro inglese dichiara che tutte le potenze, come l'Inghilterra, la Francia, la Russia, la Germania e l'Italia, si sono adoperate lealmente, le une come le altre, a favore della pace ed hanno contribuito ad evitare le minaccie di una guerra. Se le tendenze pacifiche che si manifestano da ogni parte persistono, è molto probabile che gli intrighi della Serbia e del Montenegro non riusciranno a spingere le nazioni europee le une contro le altre. E' molto lieto constatare che da parte dell'Inghilterra si riconosca che la Germania ha lavorato con tutta lealtà al mantenimento della pace ».

Il giornale fa notare inoltre che in questi ultimi tempi la stessa cosa fu riconosciuta in Francia, ed aggiunge:

« Un riavvicinamento della Germania e della Francia, come lo si prevede ora, sarebbe un risultato che verrebbe accolto in Germania con la più grande soddisfazione ».

***

Si telegrafa da Londra, 24: « Un comunicato ufficiale dichiara che l'Inghilterra e la Russia non hanno alcuna intenzione di intervenire negli affari interni della Persia; ma, siccome un Governo rappresentativo pratico è necessario alla Persia per realizzare riforme indispensabili, i due Governi hanno uno scambio di vedute allo scopo di dare allo Scià consigli in questo senso ».

Nei paesi del terremoto

Le riorganizzazioni di tutto il complesso della vita pubblica procedono benissimo a Reggio Calabria.

A ciascuno dei rioni nei quali il generale Mazzitelli ha diviso la città sarà preposto un Comitato costituito da tre notabili nominati dall'amministrazione comunale, da due ufficiali dell'esercito scelti dal comandante del settore e da un delegato.

Il Comitato identificherà le persone che richiedono l'autorizzazione di fare scavi. In caso di dubbio o di contestazione circa l'opportunità di consentire nella richiesta di procedere alle escavazioni, il Comitato rinvierà gli interessati dinanzi alla Commissione dei magistrati istituita con decreto del 13 corr. che disciplina le norme per il ricupero, la conservazione ed il possesso dei beni mobili.

*** Ieri l'altro alle 14, a Reggio e dintorni, vi è stata una sensibile scossa di terremoto; alle 16.25 vi è stata un'altra forte scossa, preceduta da rombo.

Alle ore 19.24 è stata avvertita un'altra fortissima scossa breve, ma d'intensità paragonabile a quella del 28 dicembre, ed è stata preceduta da un'altra leggera alle 19.20. Sono avvenuti parecchi crolli di case. La popolazione fu presa da panico.

Alcune case, che erano rimaste lesionate nel precedente terremoto del 28 dicembre, sono crollate.

La popolazione si riversò per le vie. Non si ebbe a deplorare alcuna vittima.

La scossa è stata avvertita pure a Palmi, Bagnara, Scilla e Villa San Giovanni, producendo panico nelle popolazioni.

Nelle prime ore del mattino gli strumenti dell'Osservatorio Morabito di Mileto registrarono un terremoto alla distanza di circa 3700 chilometri.

A Reggio il piroscafo *Catalogna* imbarcò 27 tra orfani ed orfanelle di quella città e riparti per Catania a prenderne circa 60 di Messina. Ritornerà a prendere tutti gli altri appartenenti all'arcidiocesi di Reggio insieme coi seminaristi e gli studenti di teologia.

Il generale Mazzitelli ha così informato l'altrieri il Governo centrale:

« In armonia delle norme del Governo centrale ho emanato particolari disposizioni per il ricupero e la conservazione dei beni mobili.

Ho diviso la città di Reggio in dodici rioni preponendo a ciascuno di essi e ad ogni Comune del circondario un Comitato formato dello autorità cittadine, militari e giudiziarie coll'incarico di provvedere all'identificazione delle persone ed alla vigilanza ed assegnazione dei beni ricuperati.

Per controllare e coordinare l'azione di detti Comitati ho costituito un Comitato centrale composto di un ufficiale superiore e dei rappresentanti della Prefettura e del Comune.

Oggi (23) ho veduto l'ing. Simonetti, incaricato dal Ministero dei lavori pubblici della direzione e della costruzione dei baraccamenti definitivi, ed ho preso con lui i necessari accordi.

Sono arrivati i rappresentanti della Croce Rossa svizzera con due vagoni di indumenti e di viveri, dei quali hanno iniziato la distribuzione nella zona montanara soprastante Pellaro e Melito.

È giunta la nave spagnuola *Catalogna* con intenzione di raccogliere i feriti ove ancora ve ne siano.

È partito l'on. Di Scalea dopo una lunga permanenza nelle regioni danneggiate nelle quali fece opera oltremodo attiva e benefica. Perdura l'inclemenza del tempo. I paesi dell'Aspromonte sono coperti di neve ».

Anche a Palmi, secondo quanto telegrafa il generale Tarditi, il tempo era migliorato l'altro ieri ed i lavori procedevano nonostante la scarsezza del materiale.

La situazione generale era abbastanza buona. Il Comitato pisano venne diretto ad altri Comuni colpiti dal disastro anzichè a Sant'Eufemia, la quale ha già avuto un trattamento speciale dal Governo, dal Comitato milanese e da altri Comitati minori.

A Solano sopra Bagnara cadde un muro travolgendo una donna estratta contusa.

Un operaio adibito ai lavori di frana fra Bagnara e Favazzina, colpito da un masso, è morto.

*** La giornata di sabato u. s. fu splendida per il tempo a Messina, dove, come informa un rapporto del generale Mazza a S. E. il psesidente del Consiglio, procedono alacremente i lavori di scavo per il disseppellimento dei cadaveri estratti dalle macerie. Stante il numero sempre più considerevole dei cadaveri che vengono alla luce vennero fatte vivissime premure all'autorità municipale, perchè provveda ad una sempre più larga organizzazione del servizio dei necrofori proporzionandolo all'entità ed alla urgenza dei crescenti bisogni.

Furono presi accordi coll'ing. Simonetti affinchè sia rapidamente condotta a termine la già iniziata costruzione delle baracche provvisorie in attesa che il Genio civile sia in condizione di fornire la popolazione di un sufficiente numero di baracche permanenti.

Il generale Mazza percorse una parte della città e visitò i centri principali degli agglomeramenti cittadini, costatando il regolare andamento del servizio e l'elevato spirito.

La salute della popolazione e della truppa è buona.

Si lavora alacremente alla costruzione dei baraccamenti nel piano di Musella, avendo il prefetto concesso molto legname.

Le scosse di terremoto si susseguirono l'altrieri a Messina.

Alle ore 19.30 è stata avvertita una fortissima scossa di terremoto sussultorio e ondulatorio, della durata di otto secondi.

La popolazione si allarmò.

Anche a bordo delle navi la scossa è stata avvertita in modo sensibilissimo.

L'altra sera è giunta nelle acque messinesi la nave *Celtic* inviata da New York, carica di grande quantità di viveri.

Una Commissione composta di signori americani ha destinato a Messina sessanta quintali di carne e 40,000 razioni di viveri in conserva. Dopo tre giorni di permanenza in questo porto il *Celtic* partirà per Reggio e Bagnara per lasciarvi altri viveri.

Il *Celtic* lasciò pure viveri a Milazzo.

Da Messina è partito per Porto Torres la R. nave *Piemonte* recando a bordo le salme del comandante Passino e della famiglia e del sottotenente macchinista del *Sagittario.*

Al momento della partenza l'ammiraglio Viale portò l'estremo commovente saluto alle salme, presenti tutti gli ufficiali della marina colà dislocati e le rappresentanze degli ufficiali dell'esercito.

Parlò poi commosso il comandante Ciano ricordando le preziose qualità del comandante Passino così immaturamente rapito all'affetto e alla stima della marina tutta e ricordando gli altri marinai del *Piemonte* periti nell'immane disastro.

*** Anche la giornata di ieri fu splendida a Messina.

Il movimento nelle vie si è accentuato. Non vi è stata oggi alcuna scossa di terremoto sensibile.

I salariati comunali che hanno trovato fra le macerie la bandiera del loro sodalizio, l'hanno salutata fra grande emozione al grido di « Viva l'Italia! Viva Messina!

Il mercato del pesce e le botteghe sono animati.

Importanti baraccameti sorgono in vari punti della città. Essi saranno dati col compenso di un piccolo canone, a beneficio del Comune, a tutti i negozianti che li richiedano.

L'ordine è perfetto.

Il generale Mazza telegrafò, ieri, a S. E. Giolitti: « Oggi sono continuati gli scavi secondo le solite norme. Sono stati estratti nello smuovere le macerie e seppelliti con le apposite norme e disinfezioni, 117 cadaveri.

« In seguito a gravi irregolarità ho sciolto il Consiglio comunale di Alì ed ho deferito quel sindaco all'avvocato fiscale militare ed ho nominato, dietro proposta del prefetto, commissario regio il ragioniere Decio De Battista.

« È giunto il trasporto della marina americana *Celtic,* recante numerose razioni di carne congelata ed altri generi.

« Ho disposto per eseguire la distribuzione di questi viveri alle popolazioni danneggiate della costa calabra e sicula.

« Continua la costruzione delle baracche provvisorie, che destinerò man mano alla popolazione a cominciare da quella ricoverata nelle baracche provvisorie che ingombrano le principali arterie della città e successivamente ai profughi che tuttora si trovano imbarcati in questo porto sulla *Regina d'Italia.*

« È proseguita la costruzione delle baracche per l'impianto dei servizi e per il ricupero dei numerosi incartamenti ricuperati o da ricuperare negli uffici pubblici prima esistenti.

« Ho disposto perchè siano distribuiti alla popolazione gli oggetti di vestiario offerti dal Comitato piemontese e sopravanzati dalla larga distribuzione già fatta ai predetti profughi sulla *Regina d'Italia.*

« I pompieri di Palermo prestano attivamente l'opera loro per domare gli incendi che ancora covano in alcuni punti della città. La salute della popolazione e della truppa è soddisfacente ».

*** Ieri è giunta a Messina la corazzata spagnuola *Principessa delle Asturie.* Il comandante si recò a far visita al generale Mazza a bordo della *Sardegna.*

*** Da Palmi il generale Tarditi telegrafò ieri a S. E. Giolitti:

« Il tempo è freddo ma buomo. Incomincia a giungere legname anche per mare.

« I lavori procedono regolarmente e simultaneamente in tutto il territorio.

« Oggi alle 14.40 è stata avvertita una leggera scossa di terremoto; una più forte è stata avvertita questa sera alle 19.40.

« L'ingegnere delle miniere ha visitato la roccia Sirena ed ha riscontrato che le emanazioni del crepaccio non sono dipendenti dagli ultimi fatti tellurici.

« Non vi è alcun pericolo.

« Per mare giunge legname e se ne stà sbarcando a Gioia Tauro, poi se ne sbarcherà a Scilla e Cannitello.

« La nave *Volta* ha sbarcato materiale a Bagnara. Questo primo invio facilita ed accelera le operazioni dei baraccamenti.

« È stata riattivata la ferrovia tra Scilla e Cannitello.

« Ho accolto l'offerta del marchese Nunziante di provvedere per suo conto ai baraccamenti pel comune di San Ferninando ».

In seguito alla scossa di terremoto della sera precedente, ieri sera è caduta una frana nella galleria tra Villa San Giovanni e Scilla.

La linea ferroviaria rimase per parecchie ore interrotta.

Il *Volta* seguita lo sbarco del legname sulle coste calabre; l'*Atlante* e l'*Ercole* portano legname sulle coste sicule. È partita da Messina

la nave greca *Sfacteria*. Coi siluranti si manda sulle due coste parte delle provviste recate dalla nave americana *Celtic*.

⁂ Le scosse continuano qua e là nella costa siciliana. Iersera, a Milazzo, a Messina ed a Brancaleone vi furono altre scosse accompagnate da boati.

I soccorsi.

Lo slancio pietoso, fraterno per soccorrere i colpiti dalla sventura persiste e conforta. Si ha da Marsiglia che il signor Gaspard Galy, presidente dell'Associazione dei giornalisti di Marsiglia, ha rimesso all'ambasciatore di Francia, signor Barrère, a nome del Comitato dei direttori dei giornali quotidiani di Marsiglia, la somma di L. 15,000 pei danneggiati.

Il sig. Gaspard Galy ha rimesso inoltre a Napoli, dove è stato in questi giorni, nelle mani di quel console francese una eguale somma di 15,000 lire. Inoltre ha consegnato al Comitato di soccorso francese di Napoli uno stock di 60 tonnellate di merce portate dal piroscafo *Niger* e comprendenti vestiti, biancheria, 150 letti completi e circa 300 sacchi di farina e di derrate diverse e 10 casse di medicamenti.

⁂ Su proposta del Governo del Montenegro la Scupstina ha approvato all'unanimità un credito di 10 mila corone per soccorrere i danneggiati dal terremoto e un indirizzo di ammirazione a S. M. la Regina Elena per la azione eroica e generosa da lei spiegata sui luoghi della catastrofe.

La Direzione generale della Banca d'Italia partecipa che dalle notizie giunte a tutto il 23 risultano versate alle casse delle sue filiali (Roma e provincie) le seguenti somme a favore dei danneggiati dal terremoto. A disposizione del Comitato nazionale, lire 12,234,841.61. A disposizione del Comitato generale romano lire 630,814.12. A disposizione del Comitato provinciale di Genova lire 665,363.72. La Banca aveva inoltre ricevuto a disposizione della Croce Rossa italiana L. 1,236,344. Totale generale L. 14,767,363.48.

Nella somma a disposizione del Comitato nazionale sono comprese L. 200,000 versate dall'ambasciatore del Giappone in Roma per conto del Governo giapponese, L. 140,000, versate dalla R. legazione d'Italia a Stoccolma, L. 110,000 versate dal R. console in Alessandria d'Egitto per sottoscrizioni cittadine, e L. 100,000 per decimo versamento del Banco de Italia y Rio de la Plata di Buenos-Ayres.

Telegrafasi da Tokio che gli impiegati dello Stato con nobile slancio hanno deciso di versare in favore delle vittime del terremoto di Messina e Calabria una somma da uno a dieci per conto del loro stipendio.

⁂ Nel gran teatro dell'*Opera* a Parigi ebbe luogo iersera la rappresentazione della *Vestale* di Spontini, eseguita dagli artisti della Scala di Milano, a beneficio dei danneggiati dal terremoto.

Alle 8.30 la vasta sala dell'*Opera* si riempiva di una folla elegante e scelta. Tutte le personalità parigine hanno voluto, con un grande e magnifico slancio di solidarietà, assistere a questa rappresentazione di beneficenza organizzata dai signori Messager e Brussard, direttori dell'Accademia Nazionale di Musica, col concorso degli artisti della Scala di Milano.

Il successo, sotto ogni rapporto, fu completo, grande e segnò una nuova affermazione di fratellanza fra due popoli, sorrisa dalle genialità dell'arte.

L'ambasciatore d'Italia, conte Gallina, il duca Melzi d'Eril e i membri del Comitato organizzatore assistevano allo spettacolo da due palchi.

⁂ Il Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia ha stabilito di elevare da 50 a 100,000 lire il contributo del Banco per i colpiti dal terremoto e di ripigliare al più presto le operazioni della sede di Messina, ciò che costituisce il primo impulso della vita commerciale di quella città.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Presiede il socio prof. comm. senatore *Enrico D'Ovidio*, presidente dell'Accademia

Il presidente comunica che la Società ligure di storia patria inviò in dono un esemplare della medaglia coniata in occasione del cinquantenario della sua fondazione.

D'ufficio è presentato uno scritto offerto in omaggio dal socio corrispondente Bellio intitolato: « Limnologia medioevale della regione dei Colli Berici » (estratto dagli scritti di geografia e storia della geografia pubblicati in onore di Giuseppe Dalla Vedova, Firenze, Ricci, 1908).

Il socio Manno presenta uno scritto dell'ing. Camillo Boggio su: « Lo sviluppo edilizio di Torino dall'assedio del 1706 alla Rivoluzione francese » (Torino, Lattes, 1909), rilevandone l'accuratezza e l'importanza.

Il socio Chironi offre con parole di vivo encomio due lavori del socio corrispondente prof. Giuseppe Brini: « Intorno alle obbligazioni naturali nel diritto romano privato » (estratto dalle memorie della R. accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, vol. I, tomo I, 1906-907) e « La bilateralità delle pollicitationes ad una res publica e dei vota nel diritto romano » (estratto dalle memorie citate sez. I, vol. II, 1907-908); e tre scritti del professore Carlo Calisse, « Gli usi civici nella provincia di Roma » (Prato, Giacchetti, 1906); « Le riforme della legge per gli usi civici nella provincia di Roma » (estratto dall'archivio giuridico « Filippo Serafini », vol. VII, fasc. 2), a Roma, 1907, e « Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII » (Milano, Società editrice libraria, 1907), trattenendosi specialmente su questo ultimo volume di cui mette in luce il grande valore. Presenta poi anche con calde parole di elogio gli « Appunti didattici di diritto romano » del prof. Cesare Bertolini, fascoli 3°, 4° e 9° (Torino, Gerbone, 1909) e la sua « Bibliografia (estratto dal Bollettino dell'Istituto di diritto romano, anno XX, fascicoli I-III, Roma, 1908.

Il socio Ruffini presenta facendone rilevare i pregi, il volume: « Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino (888-1015) », Torino Bocca, 1908, offerto in omaggio all'Accademia dall'autore professore Silvio Pivano.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Alle LL. MM. il Re e la Regina pervennero le seguenti somme in pro' dei danneggiati dal recente terremoto:

A S. M. il Re: somma raccolta dal giornale *The examiner* di Los Angelos (California) (dollari 6,490.35) L. 33,508.75; dal dott. Van Rijckevolsel di Rotterdam (a mezzo del prof. comm. Palazzo) L. 200; dal sig. Jonef Zima, Leopoli (Austria), L. 10.

A S. M. la Regina: da insegnanti e alunni delle scuole elementari di Fermo L. 125; dal sig. Alessandro Ciniselli, direttore del circo equestre (ricavato da rappresentazione di beneficenza data a Varsavia) L. 5000; dal sig. Jouri de Wassiltchikoff (ricavato da

un concerto del maestro Paladino in Yalta - Russia) L. 2000.

Ospiti augusti. — Ieri è partita da Roma per Parigi, insieme al figliuolo, principe Dimitri, S. A. I. la granduchessa Xenia Alexandrowna di Russia, sorella di S. M. lo Czar. Alla stazione erano ad ossequiare l'Augusta Signora il barone Korff, reggente l'Ambasciata russa e tutto il personale dell'Ambasciata stessa.

Nella diplomazia. — Il Governo italiano ha dato il suo gradimento alla nomina del dott. Michele Vujic, come ministro di Serbia a Roma.

Il *Giornale ufficiale* di Belgrado pubblicò ieri il decreto di nomina.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera in seduta pubblica.

All'ordine del giorno vennero aggiunte parecchie nuove proposte.

Per i danneggiati dal terremoto. — Nel pomeriggio di ieri l'altro, alle ore 19, alla Consulta, sotto la presidenza del sindaco di Roma, comm. Nathan, si è riunita la Commissione esecutiva del Comitato centrale di soccorso per i danneggiati dal terremoto.

Dopo aver assegnato alcune somme a vari prefetti per soccorsi urgenti a profughi di varie città, la Commissione si è occupata dei provvedimenti atti ad agevolare la raccolta del bergamotto, importantissima, per il circondario di Reggio Calabria ed ha segnalato al Ministero dei lavori pubblici i bisogni urgenti che rientrano nella competenza del Ministero stesso.

Ha provveduto ai soccorsi per i profughi che si recano in Francia presso parenti colà stabiliti.

Ha disposto pure l'invio di accordo colla Croce rossa, di ragguadevoli quantità di vestimenta e di altri indumenti e di scarpe a Palmi, Reggio Calabria e Messina, in soccorso dei danneggiati del terremoto.

Ha provveduto per ripristinare di concerto con la Direzione generale della sanità pubblica, il regolare servizio di assistenza farmaceutica, nei comuni di Calabria, le cui farmacie sono rimaste distrutte.

Si è nuovamente occupata del servizio dei trasporti marittimi fra Napoli e Messina.

Ha provveduto su numerose domande e proposte pervenute al Comitato. Ed avendo presa conoscenza di talune richieste per invertimento di fondi raccolti da Comitati locali e già versati alla Banca d'Italia e constatando che siffatte richieste erano determinate da erronee interpretazioni degli intenti del Comitato centrale, ha riaffermato anzitutto che tali intenti sono sempre stati rigorosamente inspirati al criterio della concentrazione dei fondi offerti dalla pubblica e privata beneficenza, ed a quello della unità di erogazione che è essenziale per la retta destinazione della beneficenza stessa. Se alcuni Comitati locali che fin dal principio della loro costituzione avevano iniziato opera autonoma non hanno creduto o potuto interromperla, il Comitato centrale ha dato opera speciale per coordinare all'azione propria l'azione di quei Comitati, ma non ha però mai tralasciato dall'affermare anche in quelle circostanze il principio fondamentale della necessità che siano concentrate in un unico fondo le oblazioni raccolte per distribuirle poi con rigorosa unità di indirizzo. La Commissione ha quindi deliberato di non acconsentire alle chieste inversioni di fondi.

⁂ Il cassiere del Ministero degli affari esteri ha versato alla Banca d'Italia la somma di L. 3547, prodotto di una sottoscrizione fra i funzionari del Ministero a pro dei danneggiati di Calabria e Sicilia.

⁂ La Commissione Reale, presieduta dal senatore Blaserna, incaricata di indicare le zone più adatte per la ricostruzione degli abitati nelle provincie di Messina e Reggio Calabria e nelle altre località colpite dal terremoto tenendo conto della loro conformazione geologica o dei mutamenti in esso avvenuti, ha deliberato di presentare al Governo un progetto di lavori urgenti.

La Commissione delegò una sotto Commissione a recarsi al più presto assieme al segretario ing. Crema sopra i luoghi del disastro per prendere immediatamente i primi provvedimenti sopra luogo.

Questa sotto Commissione potrà scindersi in parecchie a seconda dei bisogni e della natura degli studi preliminari che dovrà compiere.

La Commissione prega il ministro di voler provvedere al trasporto, al vitto, all'alloggio ed alle eventuali scorte della sotto Commissione, nonchè a tutti quei mezzi che saranno necessari perchè essa possa accudire ai suoi lavori.

La sotto Commissione si riunirà ancora una volta cogli altri membri presenti a Roma il 31 gennaio alle ore 10 antimeridiane nella sua sede abituale all'Accademia dei Lincei per prendere i definitivi concerti.

La sotto Commissione è composta dei signori Battelli, Alfani, De Stefani, Taramelli, Caputo, Palazzo, nonchè dei due professori Riccò e Rizzo che si troveranno sopra luogo.

⁂ I vigili di Roma, la cui opera in Calabria fu così piena di abnegazione e di generosi ardimenti, hanno voluto dare una nuova prova di altruismo, e, con atto veramente superiore a qualsiasi elogio, hanno deliberato di devolvere a favore dei danneggiati di Calabria e Sicilia tutte le somme pervenute al Corpo in questa luttuosa circostanza, a titolo di premio ed incoraggiamento, fra le quali lire cinquecento del direttore generale della Banca d'Italia, cento lire di una gentile signora inglese, ed altre parecchie.

Fraternità internazionale. — Il presidente dell'ambulanza dei volontari viennesi, conte Wilczek, reduce da Reggio Calabria e da Messina è ritornato l'altro ieri a Vienna ed è stato ricevuto alla stazione dal duca di Avarna e dal personale dell'ambasciata italiana.

Intervistato, il conte Wilczek ha dichiarato che la spedizione dell'ambulanze rimarrà ancora a Catania.

Conferenza. — L'altro ieri, nell'aula magna del Collegio romano, l'illustre padre Alfani ha tenuto l'annunziata conferenza a beneficio dei danneggiati dal terremoto.

Il tema della conferenza era: *Cause probabili e rimedi possibili contro i terremoti.*

Erano presenti le LL. EE. i ministri Orlando e Ravà, i componenti la Commissione geologica della quale il padre Alfani fa parte e numerosissimo eletto pubblico.

La conferenza è stata illustrata da numerose proiezioni.

Il padre Alfani venne alla fine vivamente applaudito e complimentato dai ministri e dai numerosi uditori che ammirarono la interessante e dotta sua conferenza.

Servizio postale. — Per assicurare le comunicazioni con la Sicilia orientale da oggi 25 corr. il piroscafo della Navigazione generale italiana adibito alla linea giornaliera fra Napoli e Messina partirà da Napoli alle ore 17, dopo cioè avere imbarcato posta e passeggieri in arrivo colà col treno 107, che parte da Roma alle 10.

Le monete da 25 centesimi. — Le monete di nichelio da cent. 25 cessano di aver corso legale nel Regno col giorno 31 corr. e dalla detta epoca saranno rifiutate dalle Casse pubbliche nei versamenti dovuti allo Stato.

Dal 1° febbraio 1909 al 31 gennaio 1913 le dette monete saranno cambiate presso tutte le tesorerie del Regno in nuove monete di nichelio puro da cent. 20 o in monete di bronzo; scaduto questo termine s'intenderanno prescritte

Per gli emigranti. — Il Commissariato dell'emigrazione comunica che da telegrammi del R. Ambasciatore e di varî RR. consoli negli Stati Uniti risulta che l'emigrazione verso la Confederazione aumenta, malgrado che le condizioni del mercato del lavoro si mantengano sfavorevoli. Manca tuttora la domanda di braccia, riprendendo i grandi lavori soltanto in primavera.